



COMUNE DI
Cavallino - Treporti
(Provincia di Venezia)

Servizio Urbanistica

Prot. n. 25177

Del 07/12/2018

OGGETTO: Variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/04. Variante normativa all'art. 44 e introduzione dell'art. 44bis Peschiere di terra. Adozione

RELAZIONE

La presente variante prende avvio dalla nota n. 13000 del 18/06/2018 a firma dell'arch. Renzo Ballarin di richiesta di variante urbanistica per integrazione normativa dell'art. 44 delle NTO del PI con particolare riferimento alle "Peschiere di terra";

Si premette che in sede di adeguamento al PALAV (di cui all'art. 2 e 8) sono state individuate le Peschiere di terra, successivamente riportate in cartografia di Piano di Assetto del Territorio e di Piano degli Interventi. Il tema è stato citato all'art. 11 PAT, che rimanda al PI la definizione degli interventi in dette aree.

Le Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi disciplinano le Peschiere all'interno delle Valli da pesca, ma non le Peschiere di Terra, quindi, valutato l'argomento per come proposto dall'arch. Renzo Ballarin, si è ritenuto utile specificare le modalità di intervento all'intero delle aree così individuate, nonché le azioni di tutela e valorizzazione, introducendo un apposito articolo n. 44 bis e adeguando la denominazione dell'ente competente ex Magistrato alle Acque nell'art. 44.

La variante è composta dalla presente testo in cui sono evidenziate le modifiche introdotte:

VIGENTE

Articolo 44 VALLI DA PESCA, CASONI E PESCHIERE

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "valli da pesca" nelle Tavv. 2, sono consentite le attività di acquacoltura tradizionale estensiva, cioè utilizzando solamente la catena alimentare naturale, ossia utilizzando nuove tecniche di supporto alla catena alimentare naturale, quali: avanotterie, vasche di acclimazione del novellame e simili a condizione che:

a) la superficie impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere in terra destinati all'attività di acquacoltura, salvo disposizioni più restrittive di autorità o enti competenti, finalizzate a una maggior salvaguardia dell'ecosistema lagunare, non può superare, rispettando la superficie delle valli, così come riportato negli elaborati grafici di progetto:

- lo 0,3 % per valli al di sotto del 100 ettari;
- lo 0,1 % per le parti eccedenti 100 ettari e fino a 400 ettari;
- lo 0,05 % per le parti eccedenti i 400 ettari;

b) i predetti manufatti, ove di nuova realizzazione, siano localizzati nelle immediate vicinanze del punto di accesso carraio alla valle da pesca interessata;

c) gli interventi a sostegno e ad integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva abbiano caratteristiche quantitative e qualitative tali da non produrre alterazioni dell'assetto biologico dell'ambiente vallivo, siano dimensionati in stretta dipendenza dalla possibilità di assorbimento in valle dei loro relativi affluenti, senza alterare l'assetto biologico dell'ambiente vallivo.

2. La realizzazione dei manufatti destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva è subordinata alla costituzione di un vincolo di inedificabilità al medesimo scopo fino a concorrenza dell'estensione valliva di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo. Tale vincolo deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del soggetto richiedente il titolo abilitativo. Tale vincolo si intende esteso altresì ai manufatti esistenti alla data di adozione del presente strumento di pianificazione destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura

tradizionale estensiva. E fatta deroga alle limitazioni di cui alla lettera a) del precedente 1° comma del presente articolo unicamente per i manufatti eccedenti tali limitazioni ed esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico per i quali non è consentito alcun intervento salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed alle prescrizioni di piano.

3. Negli ambiti di cui al presente articolo devono essere in ogni caso tutelati gli specchi d'acqua dolce, i canneti, le barene e le velme, le formazioni arboree arbustive poste lungo gli argini e le aree perilagunari e in genere le presenze floristiche e faunistiche.

Sono in particolare vietati:

- a) il danneggiamento e la modifica della distribuzione e dei tipi delle essenze arboree ed arbustive esistenti;
- b) il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione degli esemplari di flora spontanea igrofila ovvero alofita presenti nelle valli da pesca salse o salmastre, nonché ogni alterazione dei luoghi caratterizzati dalla presenza di tale flora;
- c) qualsiasi danneggiamento ai siti ospitanti esemplari faunistici rilevanti, quali le garzaie, i luoghi di nidificazione dell'avifauna, i luoghi di svernamento dell'avifauna acquatica, e simili;
- d) l'introduzione di esemplari di specie floristiche e di specie faunistiche selvatiche non autoctone.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento degli esistenti tracciati dei canali tagliavalle e sbregavalle e delle fosse circondarie, nonché della percorribilità carrabile arginale esistente, essendo preclusa la realizzazione di nuova viabilità arginale di tipo carrabile salvo diversa determinazione del Magistrato alle Acque.

5. Negli ambiti di cui al presente articolo, in funzione di frangivento, è ammesso esclusivamente l'uso di tamerici ovvero di cannicciate, essendo preclusa l'utilizzazione di qualsiasi sistema o materiale non tradizionale.

6. Negli ambiti di cui al presente articolo possono essere mantenuti, ripristinati o realizzati argini appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) argini tra terre emerse e specchio vallivo;
- b) argini tra specchio vallivo e laguna;
- c) argini di valle tra diversi bacini vallivi.

Per le lettere b) e c) del presente comma si fa obbligo di porre in essere aperture munite di apparati, tradizionali ovvero innovativi, che consentano l'espansione delle maree con gli accorgimenti necessari per non interrompere gli allevamenti ittici e le altre componenti florofaunistiche dell'habitat naturale.

7. Gli argini di cui al comma precedente, salvo diverse prescrizioni del Magistrato alle Acque, possono essere realizzati o ripristinati solamente ove rispondano alle seguenti caratteristiche:

- a) siano costruiti in rilevato terroso;
- b) l'eventuale sagomatura presenti pendenze pari al 60%, rispetto al piano orizzontale, su entrambi i lati;
- c) non superino, compresa la costipatura, la quota massima di ml 2,00 sul livello medio del mare;
- d) la protezione dell'unghia sia effettuata mediante infissione di pali in legno;

- e) i rivestimenti antiersivi siano effettuati con massi lapidei di pezzatura piccola - media fino ad un'altezza massima di m. 1,30 sul livello medio del mare;
- f) siano piantumati lateralmente con specie vegetali autoctone o naturalizzate.

8. Di norma sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo l'uso di mezzi a propulsione meccanica è consentito solamente ove specificamente indicato nelle Tavv. 2, salvo per i mezzi necessari alle attività colturali ovvero acquacolturali, nonché per l'esecuzione degli interventi ammissibili, per l'approvvigionamento degli edifici abitativi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria. Il divieto di passaggio è segnalato e reso effettivo a cura dei proprietari, mediante l'affissione di appositi segnali, e/o mediante l'installazione di apposite chiudende.

9. Sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, deve essere assicurata la libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile, ove ciò sia previsto nelle Tavv. 2.

10. In tutti i casi di percorribilità degli argini, la tutela dell'esercizio delle attività produttive acquacolturali deve essere assicurata esclusivamente, oltre che con l'esercizio di funzioni di vigilanza, mediante l'impianto laterale ai percorsi, verso gli specchi vallivi e/o i bacini vallivi, di siepi di protezione in rovo o pruno spinoso, o biancospino, o spincervino, o tamerice.

11. Sugli argini esistenti, e non conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti cinque commi del presente articolo è ammessa unicamente, la manutenzione ordinaria, ovvero l'integrale adeguamento alle predette prescrizioni.

12. Negli ambiti di cui al presente articolo le vasche, le peschiere, le baicolere, di cui siano ammessi la realizzazione ovvero il ripristino, devono essere costruite esclusivamente in terra. Nelle superfici di terra, denominate mazzuoli, separanti le vasche delle peschiere, devono essere messi a dimora, con prevalenti funzioni frangivento, specie autoctone o naturalizzate con sesto e caratteristiche di impianto tecnicamente adeguate, su basi ecologico-silvicolturali, alle condizioni pedo-ambientali del sito; ove le dimensioni dei mazzuoli lo consentano è ammesso in essi l'uso orticolturale privilegiando i metodi della coltivazione biodinamica.

13. I "casoni di valle" presenti negli ambiti di cui al presente articolo sono comunque considerati "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" ed assoggettati alle relative disposizioni, di cui al precedente art. 30 delle presenti norme.

Sugli altri manufatti edilizi esistenti, negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto, ricorrendo le relative fattispecie, di ogni disposizione del presente articolo ed in genere delle presenti norme. Salvo che per i manufatti edilizi aventi legittimamente, alla data di adozione del presente strumento di pianificazione, un uso diverso, i manufatti edilizi esistenti negli ambiti di cui al presente articolo possono essere adibiti esclusivamente ad abitazione dei titolari della valle da pesca e/o degli addetti all'attività di acquacoltura, ovvero all'esercizio di tale attività, nonché a funzioni relative all'attività agrituristica.

14. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono ammesse la nuova costruzione, la ricostruzione, il ripristino, di manufatti edilizi non espressamente previsti ai precedenti commi. In ogni caso, salvo diversa disposizione dei precedenti commi, i manufatti edilizi devono essere realizzati, ricostruiti, ripristinati, mediante materiali tradizionali, quali il legno, i mattoni in cotto, la pietra d'Istria, ed anche i manufatti tecnici devono essere conformi alle forme della tradizione lagunare valliva.

15. Gli impianti di itticultura intensiva esistenti nell'ambito territoriale, disciplinato dal presente strumento di pianificazione, possono essere integrati con gli ambiti di cui al presente articolo ove possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. In ogni altro caso essi devono essere dotati di idonei impianti di smaltimento degli scarichi organici e di depurazione dei reflui.

16. Sugli impianti di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di ordinarne la sospensione dell'esercizio nei casi di eventuale violazione delle norme disposte a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non sono ammessi interventi subordinati a provvedimenti abilitativi delle pubbliche autorità competenti, ove gli interventi stessi non garantiscano l'integrale adeguamento alle prescrizioni di cui al medesimo precedente comma.

17. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con caratteristiche simili a quelle previste nelle schede allegate al presente articolo.

VARIANTE

Articolo 44 VALLI DA PESCA, CASONI E PESCHIERE

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "valli da pesca" nelle Tavv. 2, sono consentite le attività di acquacoltura tradizionale estensiva, cioè utilizzando solamente la catena alimentare naturale, ossia utilizzando nuove tecniche di supporto alla catena alimentare naturale, quali: avanotterie, vasche di acclimazione del novellame e simili a condizione che:

d) la superficie impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere in terra destinati all'attività di acquacoltura, salvo disposizioni più restrittive di autorità o enti competenti, finalizzate a una maggior salvaguardia dell'ecosistema lagunare, non può superare, rispettando la superficie delle valli, così come riportato negli elaborati grafici di progetto:

- lo 0,3 % per valli al di sotto del 100 ettari;
- lo 0,1 % per le parti eccedenti 100 ettari e fino a 400 ettari;
- lo 0,05 % per le parti eccedenti i 400 ettari;

e) i predetti manufatti, ove di nuova realizzazione, siano localizzati nelle immediate vicinanze del punto di accesso carraio alla valle da pesca interessata;

f) gli interventi a sostegno e ad integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva abbiano caratteristiche quantitative e qualitative tali da non produrre alterazioni dell'assetto biologico dell'ambiente vallivo, siano dimensionati in stretta dipendenza dalla possibilità di assorbimento in valle dei loro relativi affluenti, senza alterare l'assetto biologico dell'ambiente vallivo.

2. La realizzazione dei manufatti destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva è subordinata alla costituzione di un vincolo di inedificabilità al medesimo scopo fino a concorrenza dell'estensione valliva di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo. Tale vincolo deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del soggetto richiedente il titolo abilitativo. Tale vincolo si intende esteso altresì ai manufatti esistenti alla data di adozione del presente strumento di pianificazione destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva. E fatta deroga alle limitazioni di cui alla lettera a) del precedente 1° comma del presente articolo unicamente per i manufatti eccedenti tali limitazioni ed esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico per i quali non è consentito alcun intervento salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed alle prescrizioni di piano.

3. Negli ambiti di cui al presente articolo devono essere in ogni caso tutelati gli specchi d'acqua dolce, i canneti, le barene e le velme, le formazioni arboree arbustive poste lungo gli argini e le aree perilagunari e in genere le presenze floristiche e faunistiche.

Sono in particolare vietati:

- e) il danneggiamento e la modifica della distribuzione e dei tipi delle essenze arboree ed arbustive esistenti;
- f) il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione degli esemplari di flora spontanea igrofila ovvero alofita presenti nelle valli da pesca salse o salmastre, nonché ogni alterazione dei luoghi caratterizzati dalla presenza di tale flora;
- g) qualsiasi danneggiamento ai siti ospitanti esemplari faunistici rilevanti, quali le garzaie, i luoghi di nidificazione dell'avifauna, i luoghi di svernamento dell'avifauna acquatica, e simili;
- h) l'introduzione di esemplari di specie floristiche e di specie faunistiche selvatiche non autoctone.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento degli esistenti tracciati dei canali tagliavalle e sbregavalle e delle fosse circondarie, nonché della percorribilità carrabile arginale esistente, essendo preclusa la realizzazione di nuova viabilità arginale di tipo carrabile salvo diversa determinazione del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche.

5. Negli ambiti di cui al presente articolo, in funzione di frangivento, è ammesso esclusivamente l'uso di tamerici ovvero di cannicciate, essendo preclusa l'utilizzazione di qualsiasi sistema o materiale non tradizionale.

6. Negli ambiti di cui al presente articolo possono essere mantenuti, ripristinati o realizzati argini appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- d) argini tra terre emerse e specchio vallivo;
- e) argini tra specchio vallivo e laguna;
- f) argini di valle tra diversi bacini vallivi.

Per le lettere b) e c) del presente comma si fa obbligo di porre in essere aperture munite di apparati, tradizionali ovvero innovativi, che consentano l'espansione delle maree con gli accorgimenti necessari per non interrompere gli allevamenti ittici e le altre componenti florofaunistiche dell'habitat naturale.

7. Gli argini di cui al comma precedente, salvo diverse prescrizioni del Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche, possono essere realizzati o ripristinati solamente ove rispondano alle seguenti caratteristiche:

g) siano costruiti in rilevato terroso;

h) l'eventuale sagomatura presenti pendenze pari al 60%, rispetto al piano orizzontale, su entrambi i lati;

i) non superino, compresa la costipatura, la quota massima di ml 2,00 sul livello medio del mare;

j) la protezione dell'unghia sia effettuata mediante infissione di pali in legno;

k) i rivestimenti antiersivi siano effettuati con massi lapidei di pezzatura piccola - media fino ad un'altezza massima di m. 1,30 sul livello medio del mare;

l) siano piantumati lateralmente con specie vegetali autoctone o naturalizzate.

8. Di norma sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo l'uso di mezzi a propulsione meccanica è consentito solamente ove specificamente indicato nelle Tavv. 2, salvo per i mezzi necessari alle attività colturali ovvero acquacolturali, nonché per l'esecuzione degli interventi ammissibili, per l'approvvigionamento degli edifici abitativi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria. Il divieto di passaggio è segnalato e reso effettivo a cura dei proprietari, mediante l'affissione di appositi segnali, e/o mediante l'installazione di apposite chiudende.

9. Sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, deve essere assicurata la libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile, ove ciò sia previsto nelle Tavv. 2.

10. In tutti i casi di percorribilità degli argini, la tutela dell'esercizio delle attività produttive acquacolturali deve essere assicurata esclusivamente, oltre che con l'esercizio di funzioni di vigilanza, mediante l'impianto laterale ai percorsi, verso gli specchi vallivi e/o i bacini vallivi, di siepi di protezione in rovo o pruno spinoso, o biancospino, o spincervino, o tamerice.

11. Sugli argini esistenti, e non conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti cinque commi del presente articolo è ammessa unicamente, la manutenzione ordinaria, ovvero l'integrale adeguamento alle predette prescrizioni.

12. Negli ambiti di cui al presente articolo le vasche, le peschiere, le baicolere, di cui siano ammessi la realizzazione ovvero il ripristino, devono essere costruite esclusivamente in terra. Nelle superfici di terra, denominate mazzuoli, separanti le vasche delle peschiere, devono essere messi a dimora, con prevalenti funzioni frangivento, specie autoctone o naturalizzate con sesto e caratteristiche di impianto tecnicamente adeguate, su basi ecologico-silvicolture, alle condizioni pedo-ambientali del sito; ove le dimensioni dei mazzuoli lo consentano è ammesso in essi l'uso orticolo privilegiando i metodi della coltivazione biodinamica.

13. I "casoni di valle" presenti negli ambiti di cui al presente articolo sono comunque considerati "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" ed assoggettati alle relative disposizioni, di cui al precedente art. 30 delle presenti norme.

Sugli altri manufatti edilizi esistenti, negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto,

ricorrendo le relative fattispecie, di ogni disposizione del presente articolo ed in genere delle presenti norme. Salvo che per i manufatti edilizi aventi legittimamente, alla data di adozione del presente strumento di pianificazione, un uso diverso, i manufatti edilizi esistenti negli ambiti di cui al presente articolo possono essere adibiti esclusivamente ad abitazione dei titolari della valle da pesca e/o degli addetti all'attività di acquacoltura, ovvero all'esercizio di tale attività, nonché a funzioni relative all'attività agrituristica.

14. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono ammesse la nuova costruzione, la ricostruzione, il ripristino, di manufatti edilizi non espressamente previsti ai precedenti commi. In ogni caso, salvo diversa disposizione dei precedenti commi, i manufatti edilizi devono essere realizzati, ricostruiti, ripristinati, mediante materiali tradizionali, quali il legno, i mattoni in cotto, la pietra d'Istria, ed anche i manufatti tecnici devono essere conformi alle forme della tradizione lagunare valliva.

15. Gli impianti di itticoltura intensiva esistenti nell'ambito territoriale, disciplinato dal presente strumento di pianificazione, possono essere integrati con gli ambiti di cui al presente articolo ove possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. In ogni altro caso essi devono essere dotati di idonei impianti di smaltimento degli scarichi organici e di depurazione dei reflui.

16. Sugli impianti di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di ordinarne la sospensione dell'esercizio nei casi di eventuale violazione delle norme disposte a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non sono ammessi interventi subordinati a provvedimenti abilitativi delle pubbliche autorità competenti, ove gli interventi stessi non garantiscano l'integrale adeguamento alle prescrizioni di cui al medesimo precedente comma.

17. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con caratteristiche simili a quelle previste nelle schede allegate al presente articolo.

Art. 44 Bis PESCHIERE DI TERRA

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "Peschiere di terra" nelle Tavv. 2, gli interventi da eseguirsi sulle parti emerse del territorio sono disciplinati dagli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e, in generale, dall'art. 71 delle presenti Norme tecniche Operative. Sono consentite le attività generalmente assentibili nelle ZTO E Agricole ai sensi della normativa vigente, condizionate alla riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere e nel rispetto della qualità paesaggistica e ambientale. Ogni intervento nelle aree di cui al presente articolo deve essere pertinente con le caratteristiche del contesto e oggetto di accurata analisi e valutazione preliminare, attraverso un Progetto Unitario che comprenda una generale qualificazione, secondo le disposizioni del successivo comma 2;
2. Per le aree soggette al vincolo di "Peschiera di terra", la riattivazione e/o la riqualificazione dell'uso proprio dei fossi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- per interventi di riattivazione e/o ripristino dei fossi esistenti è fatto obbligo di presentare un progetto complessivo dell'organizzazione idraulica. Il progetto deve essere valutato dal Consorzio di Bonifica o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche in base alle competenze;
- Gli interventi limitati alla singola proprietà possono essere autorizzati qualora siano garantite la salvaguardia ambientale ed il rispetto della funzionalità idraulica del sistema generale, o comunque qualora non si riscontrino incidenze negative sullo stesso;
- Non sono consentiti movimenti di terra, se non per manutenzione ordinaria e di rinforzo degli argini. L'eventuale protezione dell'unghia dell'argine deve essere effettuata con l'infissione di pali in legno contigui, o con soluzioni valutate di volta in volta dalla Conferenza di Servizi Paesaggistica;
- Sono sempre consentiti lavori di scavo ed espurgo dei canali, gorgi e peschiere, da attuarsi con mezzi idonei;
- Ai fini della realizzazione e/o ripristino degli apparati frangivento, è consentito esclusivamente l'uso di materiali naturali e di specie vegetali autoctone e tradizionali;
- In ogni caso devono essere tutelati gli specchi d'acqua dolce o salmastra ed in generale le presenze vegetali e faunistiche autoctone e tradizionali;
- A protezione degli spazi acquei è stabilita una fascia di rispetto di ml 10 dall'unghia esterna dell'argine;
- Il Progetto Unitario deve comprendere un assetto generale dell'area, la previsione degli interventi di riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere di terra, comprensiva dei pertinenti impianti vegetali, da eseguirsi con il primo intervento edilizio. Una adeguata Relazione tecnica deve attestare la rispondenza degli interventi alle indicazioni e prescrizioni di carattere ambientale contenute nei punti sopra elencati, con indicate le modalità di intervento;
- Il Progetto Unitario dovrà essere accompagnato da Valutazione di incidenza ambientale e relazione Paesaggistica;

COMPARATIVA

Articolo 44 VALLI DA PESCA, CASONI E PESCHIERE

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "valli da pesca" nelle Tavv. 2, sono consentite le attività di acquacoltura tradizionale estensiva, cioè utilizzante solamente la catena alimentare naturale, ossia utilizzante nuove tecniche di supporto alla catena alimentare naturale, quali: avanotterie, vasche di acclimazione del novellame e simili a condizione che:

a) la superficie impegnata dal complesso dei manufatti e delle opere in terra destinati all'attività di acquacoltura, salvo disposizioni più restrittive di autorità o enti competenti, finalizzate a una maggior salvaguardia dell'ecosistema lagunare, non può superare, rispettando la superficie delle valli, così come riportato negli elaborati grafici di progetto:

- lo 0,3 % per valli al di sotto dei 100 ettari;
- lo 0,1 % per le parti eccedenti 100 ettari e fino a 400 ettari;
- lo 0,05 % per le parti eccedenti i 400 ettari;

b) i predetti manufatti, ove di nuova realizzazione, siano localizzati nelle immediate vicinanze del punto di accesso carraio alla valle da pesca interessata;

c) gli interventi a sostegno e ad integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva abbiano caratteristiche quantitative e qualitative tali da non produrre alterazioni dell'assetto biologico dell'ambiente vallivo, siano dimensionati in stretta dipendenza dalla possibilità di assorbimento in valle dei loro relativi affluenti, senza alterare l'assetto biologico dell'ambiente vallivo.

2. La realizzazione dei manufatti destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva è subordinata alla costituzione di un vincolo di inedificabilità al medesimo scopo fino a concorrenza dell'estensione valliva di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo. Tale vincolo deve essere registrato e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del soggetto richiedente il titolo abilitativo. Tale vincolo si intende esteso altresì ai manufatti esistenti alla data di adozione del presente strumento di pianificazione destinati al sostegno ed all'integrazione dell'attività di acquacoltura tradizionale estensiva. E fatta deroga alle limitazioni di cui alla lettera a) del precedente 1° comma del presente articolo unicamente per i manufatti eccedenti tali limitazioni ed esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico per i quali non è consentito alcun intervento salvo la manutenzione ordinaria e straordinaria, e l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie ed alle prescrizioni di piano.

3. Negli ambiti di cui al presente articolo devono essere in ogni caso tutelati gli specchi d'acqua dolce, i canneti, le barene e le velme, le formazioni arboree arbustive poste lungo gli argini e le aree perilagunari e in genere le presenze floristiche e faunistiche.

Sono in particolare vietati:

a) il danneggiamento e la modifica della distribuzione e dei tipi delle essenze arboree ed arbustive esistenti;

b) il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione degli esemplari di flora spontanea igrofila ovvero alofita presenti nelle valli da pesca salse o salmastre, nonché ogni alterazione dei luoghi caratterizzati dalla presenza di tale flora;

c) qualsiasi danneggiamento ai siti ospitanti esemplari faunistici rilevanti, quali le garzaie, i luoghi di nidificazione dell'avifauna, i luoghi di svernamento dell'avifauna acquatica, e simili;

d) l'introduzione di esemplari di specie floristiche e di specie faunistiche selvatiche non autoctone.

4. Negli ambiti di cui al presente articolo è prescritto il mantenimento degli esistenti tracciati dei canali tagliavalle e sbregavalle e delle fosse circondarie, nonché della percorribilità carrabile arginale esistente, essendo preclusa la realizzazione di nuova viabilità arginale di tipo carrabile salvo diversa determinazione del [Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche](#).

5. Negli ambiti di cui al presente articolo, in funzione di frangivento, è ammesso esclusivamente l'uso di tamerici ovvero di cannicciate, essendo preclusa l'utilizzazione di qualsiasi sistema o materiale non tradizionale.

6. Negli ambiti di cui al presente articolo possono essere mantenuti, ripristinati o realizzati argini appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) argini tra terre emerse e specchio vallivo;
- b) argini tra specchio vallivo e laguna;

Eliminato: Magistrato alle Acque

c) argini di valle tra diversi bacini vallivi.

Per le lettere b) e c) del presente comma si fa obbligo di porre in essere aperture munite di apparati, tradizionali ovvero innovativi, che consentano l'espansione delle maree con gli accorgimenti necessari per non interrompere gli allevamenti ittici e le altre componenti florofaunistiche dell'habitat naturale.

7. Gli argini di cui al comma precedente, salvo diverse prescrizioni del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, possono essere realizzati o ripristinati solamente ove rispondano alle seguenti caratteristiche:

- a) siano costruiti in rilevato terroso;
- b) l'eventuale sagomatura presenti pendenze pari al 60%, rispetto al piano orizzontale, su entrambi i lati;
- c) non superino, compresa la costipatura, la quota massima di ml 2,00 sul livello medio del mare;
- d) la protezione dell'unghia sia effettuata mediante infissione di pali in legno;
- e) i rivestimenti antierosivi siano effettuati con massi lapidei di pezzatura piccola - media fino ad un'altezza massima di m. 1,30 sul livello medio del mare;
- f) siano piantumati lateralmente con specie vegetali autoctone o naturalizzate.

Eliminato: Magistrato alle Acque

8. Di norma sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo l'uso di mezzi a propulsione meccanica è consentito solamente ove specificamente indicato nelle Tavv. 2, salvo per i mezzi necessari alle attività colturali ovvero acquacolturali, nonché per l'esecuzione degli interventi ammissibili, per l'approvvigionamento degli edifici abitativi, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento degli incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria. Il divieto di passaggio è segnalato e reso effettivo a cura dei proprietari, mediante l'affissione di appositi segnali, e/o mediante l'installazione di apposite chiudende.

9. Sugli argini ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, deve essere assicurata la libera percorribilità pedonale, equestre e ciclabile, ove ciò sia previsto nelle Tavv. 2.

10. In tutti i casi di percorribilità degli argini, la tutela dell'esercizio delle attività produttive acquacolturali deve essere assicurata esclusivamente, oltre che con l'esercizio di funzioni di vigilanza, mediante l'impianto laterale ai percorsi, verso gli specchi vallivi e/o i bacini vallivi, di siepi di protezione in rovo o pruno spinoso, o biancospino, o spincervino, o tamerice.

11. Sugli argini esistenti, e non conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti cinque commi del presente articolo è ammessa unicamente, la manutenzione ordinaria, ovvero l'integrale adeguamento alle predette prescrizioni.

12. Negli ambiti di cui al presente articolo le vasche, le peschiere, le baicolere, di cui siano ammessi la realizzazione ovvero il ripristino, devono essere costruite esclusivamente in terra. Nelle superfici di terra, denominate mazzuoli, separanti le vasche delle peschiere, devono essere messi a dimora, con prevalenti funzioni frangivento, specie autoctone o naturalizzate con sesto e caratteristiche di impianto tecnicamente adeguate, su basi ecologico-silvicolturali, alle condizioni pedo-ambientali del sito; ove le dimensioni dei mazzuoli lo consentano è ammesso in essi l'uso orticolturale privilegiando i metodi della coltivazione biodinamica.

13. I "casoni di valle" presenti negli ambiti di cui al presente articolo sono comunque considerati "manufatti edilizi di valore storico-testimoniale" ed assoggettati alle relative disposizioni, di cui al precedente art. 30 delle presenti norme.

Sugli altri manufatti edilizi esistenti, negli ambiti di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, nel rispetto, ricorrendo le relative fattispecie, di ogni disposizione del presente articolo ed in genere delle presenti norme. Salvo che per i manufatti edilizi aventi legittimamente, alla data di adozione del presente strumento di pianificazione, un uso diverso, i manufatti edilizi esistenti negli ambiti di cui al presente articolo possono essere adibiti esclusivamente ad abitazione dei titolari della valle da pesca e/o degli addetti all'attività di acquacoltura, ovvero all'esercizio di tale attività, nonché a funzioni relative all'attività agrituristica.

14. Negli ambiti di cui al presente articolo non sono ammesse la nuova costruzione, la ricostruzione, il ripristino, di manufatti edilizi non espressamente previsti ai precedenti commi. In ogni caso, salvo diversa disposizione dei precedenti commi, i manufatti edilizi devono essere realizzati,

ricostruiti, ripristinati, mediante materiali tradizionali, quali il legno, i mattoni in cotto, la pietra d'Istria, ed anche i manufatti tecnici devono essere conformi alle forme della tradizione lagunare valliva.

15. Gli impianti di itticoltura intensiva esistenti nell'ambito territoriale, disciplinato dal presente strumento di pianificazione, possono essere integrati con gli ambiti di cui al presente articolo ove possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. In ogni altro caso essi devono essere dotati di idonei impianti di smaltimento degli scarichi organici e di depurazione dei reflui.

16. Sugli impianti di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di ordinarne la sospensione dell'esercizio nei casi di eventuale violazione delle norme disposte a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non sono ammessi interventi subordinati a provvedimenti abilitativi delle pubbliche autorità competenti, ove gli interventi stessi non garantiscano l'integrale adeguamento alle prescrizioni di cui al medesimo precedente comma.

17. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con caratteristiche simili a quelle previste nelle schede allegate al presente articolo.

Art. 44 Bis PESCHIERE DI TERRA

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "Peschiere di terra" nelle Tavv. 2, gli interventi da eseguirsi sulle parti emerse del territorio sono disciplinati dagli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e, in generale, dall'art. 71 delle presenti Norme tecniche Operative. Sono consentite le attività generalmente assentibili nelle ZTO E Agricole ai sensi della normativa vigente, condizionate alla riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere e, nel rispetto della qualità paesaggistica e ambientale. Ogni intervento nelle aree di cui al presente articolo deve essere pertinente con le caratteristiche del contesto e oggetto di accurata analisi e valutazione preliminare, attraverso un Progetto Unitario che comprenda una generale qualificazione, secondo le disposizioni del successivo comma 2;

2. Per le aree soggette al vincolo di "Peschera di terra", la riattivazione e/o la riqualificazione dell'uso proprio dei fossi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- per interventi di riattivazione e/o ripristino dei fossi esistenti è fatto obbligo di presentare un progetto complessivo dell'organizzazione idraulica. Il progetto deve essere valutato dal Consorzio di Bonifica o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche in base alle competenze;
- Gli interventi limitati alla singola proprietà possono essere autorizzati qualora siano garantite la salvaguardia ambientale ed il rispetto della funzionalità idraulica del sistema generale, o comunque qualora non si riscontrino incidenze negative sullo stesso;
- Non sono consentiti movimenti di terra, se non per manutenzione ordinaria e di rinforzo degli argini. L'eventuale protezione dell'unghia dell'argine deve essere effettuata con l'infissione di pali in legno contigui, o con soluzioni valutate di volta in volta dalla Conferenza di Servizi Paesaggistica.;
- Sono sempre consentiti lavori di scavo ed espurgo dei canali, qorgh e peschiere, da attuarsi con mezzi idonei;
- Ai fini della realizzazione e/o ripristino degli apparati frangivento, è consentito esclusivamente l'uso di materiali naturali e di specie vegetali autoctone e tradizionali;
- In ogni caso devono essere tutelati gli specchi d'acqua dolce o salmastra ed in generale le presenze vegetali e faunistiche autoctone e tradizionali;
- A protezione degli spazi acquei è stabilita una fascia di rispetto di ml 10 dall'unghia esterna dell'argine;
- Il Piano Unitario deve comprendere un assetto generale dell'area, la previsione degli interventi di riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere di terra, comprensiva dei pertinenti impianti vegetali, da eseguirsi con il primo intervento edilizio. Una adeguata Relazione tecnica deve attestare la rispondenza degli interventi alle indicazioni e prescrizioni di carattere ambientale contenute nei punti sopra elencati, con indicate le modalità di intervento;
- Il Progetto Unitario dovrà essere accompagnato da Valutazione di incidenza ambientale e relazione Paesaggistica;

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 +
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta
un rientro di: 1,27 cm

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 +
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta
un rientro di: 1,27 cm

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Eliminato: -

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm +
Imposta un rientro di: 1,27 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,27 cm

Eliminato: ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Formattato: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formattato: Italiano (Italia)

ricostruiti, ripristinati, mediante materiali tradizionali, quali il legno, i mattoni in cotto, la pietra d'Istria, ed anche i manufatti tecnici devono essere conformi alle forme della tradizione lagunare valliva.

15. Gli impianti di itticoltura intensiva esistenti nell'ambito territoriale, disciplinato dal presente strumento di pianificazione, possono essere integrati con gli ambiti di cui al presente articolo ove possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. In ogni altro caso essi devono essere dotati di idonei impianti di smaltimento degli scarichi organici e di depurazione dei reflui.

16. Sugli impianti di cui al comma precedente, ferma restando la possibilità di ordinarne la sospensione dell'esercizio nei casi di eventuale violazione delle norme disposte a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non sono ammessi interventi subordinati a provvedimenti abilitativi delle pubbliche autorità competenti, ove gli interventi stessi non garantiscano l'integrale adeguamento alle prescrizioni di cui al medesimo precedente comma.

17. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere realizzati con caratteristiche simili a quelle previste nelle schede allegate al presente articolo.

Art. 44 Bis PESCHIERE DI TERRA

1. Negli ambiti indicati e delimitati come "Peschiere di terra" nelle Tavv. 2, gli interventi da eseguirsi sulle parti emerse del territorio sono disciplinati dagli artt. 43, 44, 45 della L.R. 11/2004 e, in generale, dall'art. 71 delle presenti Norme tecniche Operative. Sono consentite le attività generalmente assentibili nelle ZTO E Agricole ai sensi della normativa vigente, condizionate alla riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere e, nel rispetto della qualità paesaggistica e ambientale. Ogni intervento nelle aree di cui al presente articolo deve essere pertinente con le caratteristiche del contesto e oggetto di accurata analisi e valutazione preliminare, attraverso un Progetto Unitario che comprenda una generale qualificazione, secondo le disposizioni del successivo comma 2;

2. Per le aree soggette al vincolo di "Peschera di terra", la riattivazione e/o la riqualificazione dell'uso proprio dei fossi, devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- per interventi di riattivazione e/o ripristino dei fossi esistenti è fatto obbligo di presentare un progetto complessivo dell'organizzazione idraulica. Il progetto deve essere valutato dal Consorzio di Bonifica o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche in base alle competenze;
- Gli interventi limitati alla singola proprietà possono essere autorizzati qualora siano garantite la salvaguardia ambientale ed il rispetto della funzionalità idraulica del sistema generale, o comunque qualora non si riscontrino incidenze negative sullo stesso;
- Non sono consentiti movimenti di terra, se non per manutenzione ordinaria e di rinforzo degli argini. L'eventuale protezione dell'unghia dell'argine deve essere effettuata con l'infissione di pali in legno contigui, o con soluzioni valutate di volta in volta dalla Conferenza di Servizi Paesaggistica.;
- Sono sempre consentiti lavori di scavo ed espurgo dei canali, qorghì e peschiere, da attuarsi con mezzi idonei;
- Ai fini della realizzazione e/o ripristino degli apparati frangivento, è consentito esclusivamente l'uso di materiali naturali e di specie vegetali autoctone e tradizionali;
- In ogni caso devono essere tutelati gli specchi d'acqua dolce o salmastra ed in generale le presenze vegetali e faunistiche autoctone e tradizionali;
- A protezione degli spazi acquei è stabilita una fascia di rispetto di ml 10 dall'unghia esterna dell'argine;
- Il Piano Unitario deve comprendere un assetto generale dell'area, la previsione degli interventi di riattivazione e/o riqualificazione delle peschiere di terra, comprensiva dei pertinenti impianti vegetali, da eseguirsi con il primo intervento edilizio. Una adeguata Relazione tecnica deve attestare la rispondenza degli interventi alle indicazioni e prescrizioni di carattere ambientale contenute nei punti sopra elencati, con indicate le modalità di intervento;
- Il Progetto Unitario dovrà essere accompagnato da Valutazione di incidenza ambientale e relazione Paesaggistica;

Formatto: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formatto: Numerazione automatica + Livello:1 +
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta
un rientro di: 1,27 cm

Formatto: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formatto: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formatto: Rientro: Sinistro: 0,63 cm

Formatto: Numerazione automatica + Livello:1 +
Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,63 cm + Imposta
un rientro di: 1,27 cm

Formatto: Tipo di carattere: Non Grassetto

Eliminato: -

Formatto: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 0,63 cm +
Imposta un rientro di: 1,27 cm

Formatto: Rientro: Sinistro: 0,63 cm

Formatto: Rientro: Sinistro: 1,27 cm

Eliminato: ¶

¶
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Formatto: Tipo di carattere: Non Grassetto

Formatto: Italiano (Italia)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Arch. Gaetano Di Gregorio